

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

Corte di Cassazione, sez. tributaria, sentenza n. 12051 del 6 marzo 2008

La validità di un avviso di accertamento dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'ente impositore.

La notificazione dell'avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto "ex tunc", dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da un lato, l'avviso di accertamento ha natura di "provocatio ad opponendum", la cui notificazione è preordinata all'impugnazione, e, dall'altro, l'art. 60, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 richiama espressamente le "norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile", così rendendo applicabile l'art. 160 del codice medesimo, il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appunto che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

Corte di Cassazione

*“una notificazione può dirsi giuridicamente **inesistente** quando l’atto esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentano la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni”* (sentenza n. 4806 del 03 agosto 1988)

*“**l’inesistenza giuridica** della notificazione ricorre quando manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, da non consentire l’assunzione nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge”* (sentenza n. 3260 del 16 maggio 1986)

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

art. 160 Codice di Procedura Civile

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

IVA: art. 56, comma 1, D.P.R. 26/10/1972 n. 633

*«Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, **nei modi stabiliti per le notificazioni in materia d'imposte sui redditi**, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.»*

REGISTRO: art. 52, comma 3, D.P.R. 26/04/1986 n. 131

*«L'avviso è notificato **nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi** dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli Uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.»*

SUCCESSIONI E DONAZIONI: art. 49, comma 1, D.lgs 31/10/1990 n. 346

« Gli avvisi previsti nel presente testo unico sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.»

SANZIONI TRIBUTARIE: D.lgs 18 dicembre 1997 n. 472 – nessuna disposizione

TRIBUTI LOCALI: art. 1, comma 158, Legge 27/12/2006 n. 296

«Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.»

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

in materia d'imposte sui redditi - art. 60 del D.P.R. 600/73

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli **articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile**, con alcune modifiche.

norme del C.P.C. espressamente escluse: artt. 142, 143, 146, 150, 151

norme del C.P.C. non espressamente escluse:

art. 137 - Notificazioni

art. 138 - Notificazioni a mani proprie

art. 139 - Notificazioni nella residenza, dimora o domicilio

art. 140 - Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

art. 141 - Notificazione presso il domiciliatario

art. 144 - Notificazione alle amministrazioni dello Stato

art. 145 - Notificazione alle persone giuridiche

art. 147 - Tempo delle notificazioni

art. 148 - Relazione di notificazione

art. 149 - Notificazione a mezzo del servizio postale

art. 149-bis. - Notificazione a mezzo posta elettronica

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

SOGGETTI ABILITATI ALLA NOTIFICA

art. 60 del D.P.R. 600/73: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;

c.p.c. art. 137: Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

PROCEDURA DI NOTIFICA

art. 60 del D.P.R. 600/73: b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

c.p.c. art. 137: L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

c.p.c. art. 149: Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

PROCEDURA DI NOTIFICA

art. 60 del D.P.R. 600/73: b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

c.p.c. art. 137: Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

LUOGO DELLA NOTIFICA

art. 60 del D.P.R. 600/73:

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis)

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

LUOGO DELLA NOTIFICA

c.p.c. art. 138: L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto

c.p.c. art. 139: Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

LUOGO DELLA NOTIFICA

c.p.c. art. 141: La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

IRREPERIBILITÀ O RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA

art. 60 del D.P.R. 600/73: e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

c.p.c. art. 140: Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

RESIDENTE ALL'ESTERO

art. 60 del D.P.R. 600/73: e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all' articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

RESIDENTE ALL'ESTERO

c.p.c. art. 142: Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

RESIDENTE ALL'ESTERO

Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sezione 20, sentenza 08/20/12, MARCIANTE GIUSEPPE Presidente - FERRARIS LAURA Relatore

La notificazione di un atto di accertamento tributario nei confronti di un contribuente trasferitosi all'estero e iscritto all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) va eseguita nel domicilio fiscale italiano qualora l'attività di notifica sia posta in essere entro i sessanta giorni successivi a quello dell'intervenuta iscrizione all'AIRE. In caso di iscritto all'AIRE da oltre sessanta giorni per il perfezionamento della notifica all'estero, deve farsi riferimento in primis alle Convenzioni Internazionali (e quindi alle procedure da esse prescritte), in mancanza alla procedura prevista dagli articoli 30 e 75 del DPR 200/1967 (invio di due copie dell'atto, con traduzione se il destinatario è straniero, direttamente alle Rappresentanze diplomatiche-consolari territorialmente competenti) e in mancanza, e quindi in via residuale, alla procedura prevista dall'art. 142 c.p.c. 1 comma (spedizione al destinatario a mezzo raccomandata e consegna di altra copia al P.M. che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari Esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta).

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHE

c.p.c. art. 145: La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHE

Cass. civ. Sez. V, 06/03/2013, n. 5499

In tema di notifiche alle persone giuridiche, in caso di divergenza tra la sede legale e quella effettiva, la prevalenza del principio di effettività deve, comunque, essere coordinato con la tutela dell'affidamento dei terzi con la conseguenza che in caso di divergenza tra sede legale e quella effettiva, la prima non può essere ritenuta priva di rilevanza essendo consentita una mera equiparazione. Conseguentemente, deve ritenersi correttamente eseguita la notificazione presso la sede legale la cui modificazione non sia iscritta presso il registro delle imprese nonché presso la residenza del legale rappresentante, avvenuta ai sensi dell'art. 145 c.p.c.

Cass. civ. Sez. V, 24/01/2013, n. 1668

Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, comma 1, c.p.c. Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo terzo comma dell'art. 145 c.p.c., e la notifica dovrà essere eseguita, ai sensi degli art. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente. In caso d'impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme previste per le persone irreperibili dall'art. 140 c.p.c., ma, se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovano nel Comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHE

Cass. civ. Sez. V, 05/12/2012, n. 21817

Quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosi presso la sede effettiva, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione.

Cass. civ. Sez. V Ordinanza, 05/09/2012, n. 14865

Nel caso di notifica a persona giuridica, disciplinata dall'art. 145 c.p.c., la consegna dell'atto può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, il quale sia legato alla stessa da un rapporto che, non necessariamente di tipo lavorativo, può derivare dall'incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. La presenza di una persona nella sede sociale fa legittimamente presumere che tale persona, anche se non dipendente, sia addetta alla ricezione degli atti, con la conseguenza che valida può essere considerata la notifica nelle sue mani. Spetta alla società, onde inficiare la notificazione, l'onere di dimostrare l'assenza di legami con il consegnatario. A tal fine, non è sufficiente provare l'insussistenza della qualifica di dipendente, potendo essere addetto anche chi non sia lavoratore subordinato.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHE

Cass. civ. Sez. I, 09/11/2012, n. 19457

L'iscrizione nel registro delle imprese di un institore o P.G. di una società a responsabilità limitata non comporta la cessazione della legittimazione processuale dell'amministratore unico e legale rappresentante della società iscritto nel medesimo registro, ma consente al creditore di notificare l'atto a una qualsiasi delle persone fisiche che rappresentino l'ente. (Rigetta, App. Bologna, 26/02/2009)

Cass. civ. Sez. V, 07/03/2012, n. 3516

La disposizione dell'art. 46 cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'art. 145 cod. proc. civ. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, in tali sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio. (Nella specie, la notifica era avvenuta nella sede effettiva, a mani di persone qualificate come amministratore e padre del diretto interessato).

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHE

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 13/09/2011, n. 18762

È valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purchè mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale; l'art. 145 cod. proc. civ., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, che aveva ritenuto nulla la notificazione dell'avviso dell'udienza della fase prefallimentare effettuata alla società debitrice a mezzo dell'ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso l'ufficio postale ed all'avviso relativo con lettera raccomandata).

Cass. civ. Sez. V, 28/02/2011, n. 4962

La notificazione alle persone giuridiche, in assenza dei soggetti indicati all'art. 145 c.p.c., non può essere eseguita con consegna a mani del portiere dello stabile presso la quale essa ha la propria sede né assume alcuna efficacia sanante dell'atto invalidamente notificato l'impugnazione del successivo atto (della riscossione) del quale il primo costituisce indefettibile presupposto.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica degli avvisi di accertamento

NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHE

Cass. civ. Sez. V Sent., 24/02/2010, n. 4410

Non può ritenersi nulla la notificazione dell'avviso di rettifica, per dedotta violazione degli artt. 145 e 139 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., qualora intervenuta mediante consegna dell'atto ad un vicino di casa della società destinataria che accetti di riceverla. Nella fattispecie, invero, stante l'assenza dei soggetti richiamati dall'art. 139, commi 1° e 2°, c.p.c., deve ritenersi legittima la notificazione dell'avviso di rettifica ad una persona giuridica effettuata mediante consegna dell'atto alla vicina di casa che abbia accettato di riceverla ex art. 139, comma 3°, c.p.c., richiamato dal comma terzo dell'art. 145 c.p.c., seguita dalla consegna della prevista raccomandata che ne dava comunicazione al contribuente.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica della cartella di pagamento

art. 26, comma 1, del D.P.R. n° 602/73:

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica della cartella di pagamento

art. 26, comma 2, del D.P.R. n° 602/73 :

La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.

Art. 149-bis. c.p.c. (Notificazione a mezzo posta elettronica)

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica della cartella di pagamento

art. 26, commi 3 – 4 - 5, del D.P.R. n° 602/73 :

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica della cartella di pagamento

Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sezione 5, sentenza 27/5/13, CALVO GIUSEPPE Presidente - NICODANO MICHELE Relatore

La cartella di pagamento non è equiparabile al decreto ingiuntivo, trattandosi di un mero atto amministrativo emesso dal concessionario alla riscossione. Pertanto la mancata opposizione alla cartella non può assolutamente provocare il formarsi di alcun giudicato in merito alla pretesa contributiva azionata, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 del codice civile e applicabilità dell'art 2948 n. 4 c.c. che stabilisce la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche fra le quali rientrano i tributi.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica della cartella di pagamento

art. 49, commi 2 – 3, del D.P.R. n° 602/73

Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26.

Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica a mezzo del servizio postale

Legge del 20/11/1982 n. 890

art. 14 - Avvisi ed atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.

Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'art. 4 della L. 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica a mezzo del servizio postale

Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 09/01/2014, n. 272

In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica a mezzo del servizio postale

Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 30/07/2013, n. 18252

Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima (nella specie, sull'assunto che essa contenesse il bollettino di versamento, ma non il corpo della cartella).

Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 30/07/2013, n. 18251

In tema di riscossione delle imposte dirette, nell'ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi dell'art. 26, terzo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione alla porta del destinatario e invio della raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività dell'impugnazione della detta cartella, il "dies a quo" della decorrenza del termine deve essere individuato nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata.

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica a mezzo del servizio postale

Cass. civ. Sez. V, 17/01/2013, n. 1091

E' pienamente legittima la notifica "diretta" della cartella ad opera dell'agente della riscossione mediante il servizio postale. Pertanto, è destituita di fondamento la tesi del contribuente, secondo cui in assenza della mediazione di un agente notificatore, la notificazione dovrebbe considerarsi in ogni caso inesistente.

Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 28/05/2013, n. 13278

Nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, deducendone che, laddove dalla sola annotazione dell'agente postale non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata.

La notifica a mezzo del servizio postale

Cass. civ. Sez. V, 19/09/2012, n. 15746

La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire la mittente; ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia adottata come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.